

Delibera n. 45/2023

**Esame dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico fra Regione Liguria e Trenitalia S.p.A. in relazione al nuovo servizio ferroviari Milano – Nizza di SNCF Voyages Italia S.r.l. Conclusione del procedimento.**

L'Autorità, nella sua riunione del 9 marzo 2023

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali (...), nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti”*;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, ed in particolare gli articoli 11 e 11-bis;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della citata direttiva 2012/34/UE;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 2338/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*, ed in particolare gli articoli 12, 12-bis e 24;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 120/2018 del 29 novembre 2018, di approvazione dell'atto di regolazione recante metodologie e criteri per garantire l'efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale;

- VISTA** la “*Metodologia per l’esame dell’equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico*” (di seguito: Metodologia EET), approvata con la delibera dell’Autorità n. 156/2020 del 15 settembre 2020, ed in particolare i punti 3.11 e 3.13;
- VISTA** la delibera n. 226/2022 del 21 novembre 2022, recante “*Esame dell’equilibrio economico del contratto di servizio pubblico fra Regione Liguria e Trenitalia S.p.A. in relazione ai nuovi servizi ferroviari Milano – Nizza di SNCF Voyages Italia S.r.l. Avvio del procedimento*”, con la quale l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a determinare se l’equilibrio economico del contratto di servizio pubblico tra la Regione Liguria e Trenitalia S.p.A. (di seguito: Trenitalia) per gli anni 2018-2032 sia compromesso dallo svolgimento, da parte di SNCF Voyages Italia S.r.l. (di seguito: SNCF), del nuovo servizio ferroviario passeggeri sulla relazione Milano-Nizza via Genova, avviando contestualmente le previste consultazioni con le parti interessate, e fissando entro il 31 gennaio 2023, ed in ogni caso entro sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, il termine di conclusione del procedimento stesso;
- VISTA** la delibera n. 14/2023 del 27 gennaio 2023, con la quale l’Autorità, considerati gli esiti delle consultazioni effettuate con le parti interessate ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del d.lgs. 112/2015, e della emersa rimodulazione del nuovo servizio ferroviario da parte del soggetto proponente (come confermato dalla società stessa con nota prot. ART 995/2023 del 23 gennaio 2023), al fine di valutarne adeguatamente gli impatti attesi ha prorogato il termine di conclusione del procedimento al 31 marzo 2023, e comunque non oltre sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie;
- VISTA** nota prot. ART 1206/2023 del 25 gennaio 2023, con la quale gli Uffici dell’Autorità hanno richiesto a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI) di fornire informazioni, corredate della relativa documentazione, con riguardo all’incidenza sulla pianificazione dell’orario della indicata rimodulazione del nuovo servizio ferroviario, nonché il relativo riscontro, trasmesso da RFI con nota prot. ART 1368/2023 del 27 gennaio 2023;
- VISTE** le risultanze dell’istruttoria conseguentemente comunicate dagli Uffici dell’Autorità a Regione Liguria, SNCF, Trenitalia e RFI, con nota prot. 1682/2023 del 3 febbraio 2023, nonché le osservazioni pervenute su tali risultanze, entro il termine a tal fine indicato, da RFI e Regione Liguria, rispettivamente con note prott. ART 2358/2023 e 2362/2023 del 15 febbraio 2023;
- VISTA** la relazione predisposta dagli Uffici dell’Autorità a seguito delle attività di competenza, recante gli esiti della verifica effettuata in applicazione della Metodologia EET;
- RILEVATO** che le risultanze agli atti, per le motivazioni illustrate nella citata relazione degli Uffici, evidenziano che l’equilibrio economico del contratto di Servizio tra Regione Liguria e Trenitalia per gli anni 2018-2032 per i servizi ferroviari passeggeri regionali non risulta compromesso dal nuovo servizio ferroviario Milano-Nizza proposto da SNCF per gli

anni 2024-2027, nella programmazione dalla stessa società indicata con la citata nota prot. ART 995/2023;

**RITENUTO** pertanto dimostrato che risulta possibile concedere a SNCF l'accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale per lo svolgimento di tale servizio di trasporto passeggeri;

**RITENUTO** inoltre congruo, in considerazione della fattispecie interessata, individuare nell'emersione di nuovi elementi di fatto o di diritto meritevoli - con riferimento agli esiti dell'esame dell'equilibrio economico - di specifica considerazione da parte dell'Autorità le condizioni alle quali Regione Liguria, RFI, Trenitalia ovvero SNCF possono chiedere un riesame della decisione oggetto della presente deliberazione, entro un mese dalla relativa notifica;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. di concedere alla società SNCF Voyages Italia S.r.l. il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795, per lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri sulla tratta Milano-Nizza, nella programmazione indicata dalla società stessa con la nota prot. ART 995/2023 del 23 gennaio 2023;
2. la presente delibera e la Relazione degli Uffici recante gli esiti della verifica effettuata in applicazione della delibera dell'Autorità n. 156/2020 del 15 settembre 2020, sono notificate a mezzo PEC a SNCF Voyages Italia S.r.l., Regione Liguria, Trenitalia S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., e pubblicate sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;
3. entro il termine di un mese dalla notifica di cui al punto 5, Regione Liguria, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A. ovvero SNCF Voyages Italia S.r.l. possono chiedere il riesame della decisione adottata con la presente delibera qualora con riferimento agli esiti dell'esame dell'equilibrio economico dovessero emergere nuovi elementi di fatto o di diritto meritevoli di specifica considerazione da parte dell'Autorità.

Torino, 9 marzo 2023

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)